

DELIBERA N. 271/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' G.S.G. MITTELEUROPA SRL
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO
LOCALE "TELEMARE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20,
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom*" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 10 aprile 2001, n. 11, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*", e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Friuli Venezia Giulia

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 5, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 29-3-2010 n. 73;

VISTO l’atto n. 1/2012 in data 27 febbraio 2012, notificato in data 1 marzo 2012, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia ha contestato alla società G.S.G. Mitteleuropa srl, con sede legale in Gorizia, Via Pajer di Monriva n.8, esercente l’emittente televisiva in ambito locale “Telemare”, la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della non conformità nella conservazione dell’archivio magnetico risultato non completo e costituito da supporti non intelligibili perché privi di audio, come emerso dall’analisi dei supporti magnetici acquisiti nel periodo 2-8 ottobre 2011 effettuata dai funzionari del CO.RE.COM. FVG, di cui è stato redatto verbale di accertamento in data 26 gennaio 2012;

VISTA la nota difensiva, pervenuta al CO.RE.COM. in data 5 aprile 2012, prot. n. 2572, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni evidenziando che la mancata conservazione era riferita esclusivamente ai supporti non registrati per problemi tecnici e che le interruzioni nelle registrazioni dei programmi notturni sono state provocate forse da interruzioni di energia elettrica o da disturbi per lavori concernenti modifiche tecniche al canale assegnato con il digitale terrestre;

PRESO ATTO che in sede di audizione svoltasi in data 19 aprile 2012 la Società ha esperito l’accesso agli atti estraendo copia di documenti ed ha ribadito

l'imputabilità dell'assenza di audio nei supporti magnetici ai disturbi interferenziali di cui alla segnalazione ai competenti Uffici di vigilanza;

VISTA la relazione in data 2 maggio 2012, con cui il responsabile del procedimento conferma l'accertamento già eseguito in sede di contestazione e rileva che la Società non ha mai fatto pervenire segnalazioni in ordine ad interruzioni, guasti interferenze e quanto altro possa aver compromesso la corretta registrazione dei programmi messi in onda;

VISTA la delibera n.29/2012 in data 9 maggio 2012, con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia approva la relazione citata, rilevando anche l'assenza di riscontri documentali a supporto delle tesi difensive espresse dall'emittente, e, contestualmente, in considerazione della sussistenza della violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, propone all'Autorità di adottare un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Società in oggetto con irrogazione della sanzione del minimo edittale tenuto conto sia della non volontarietà dell'occorso sia del comportamento generalmente rispettoso delle norme in materia radiotelevisiva adottato dall'emittente;

VISTA la prot. n. 0048920, pervenuta in data 27 settembre 2012, con la quale la Guardia di Finanza, in esito ad una richiesta avanzata dall'Ufficio obblighi servizi media audiovisivi e radiofonici in ordine all'opportunità di espletare nuovi controlli nei confronti dell'emittente, ha comunicato di aver effettuato in data 24 agosto 2012 una visita ispettiva presso gli studi dell'emittente televisiva "Telemare" al fine di verificare la conformità dell'archivio magnetico, riscontrandone l'adeguamento alla normativa vigente;

RITENUTA, quindi, meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto le giustificazioni risultano prive di pregio, poiché incombe sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la continua registrazione dei programmi messi in onda e la conservazione dei relativi supporti magnetici per tre mesi successivi alla loro diffusione;

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri di vigilanza;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e

comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in quanto l'emittente ha asserito, comunque, di aver subito danni per il malfunzionamento del servizio elettrico;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che non sono pervenute ulteriori successive segnalazioni di violazione della stessa norma;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società G.S.G.Mitteleuropa srl, è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società G.S.G.Mitteleuropa srl, con sede legale in Gorizia, Via Pajer di Monriva n.8, esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Telemare", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società G.S.G.Mitteleuropa srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 271/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 271/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria